



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 maggio 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0004 (NLE)**

**8178/13
COR 3**

**UD 72
OC 185**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI: ERRATA CORRIGE

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe
ORIENTAMENTI COMUNI
Termine di consultazione per la Croazia: 19.4.2013

Le pagine EU/RU/it 13 e EU/RU/Allegato I/it 2 sono sostituite dalle seguenti:

4. Il gruppo di esperti misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine esso:

- tratta le questioni relative all'applicazione dell'accordo;
- esamina e raccomanda misure di cooperazione tecnica ai sensi dell'articolo 8;
- studia e mette a punto altre possibili forme di cooperazione;
- considera altre questioni delle parti relative all'applicazione del presente accordo.

5. Il gruppo di esperti misto di verifica può raccomandare alle parti modifiche al presente accordo.

ARTICOLO 10

Obblighi derivanti da altri accordi internazionali

1. Salvo disposizione contraria del presente accordo, esso non pregiudica gli obblighi che incombono alle parti in virtù di altri accordi internazionali.

2. Lo scambio di informazioni segrete è disciplinato dall'accordo tra il governo della Federazione russa e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni classificate¹.

¹ GU UE L 155 del 22.6.2010, pag. 57.

Acido N-acetilantranilico

Norefedrina

Acido fenilacetico

1-fenil-2-propanone

Piperidina

Piperonale

Permanganato di potassio

Pseudoefedrina

Safrolo

Acido solforico

Toluene

I sali delle sostanze elencate nel presente allegato sono inclusi ogniqualvolta l'esistenza di tali sali sia possibile. (Fanno eccezione i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.)